



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Città Metropolitana di Catania

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 15 del 21/02/2025

Oggetto: DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE
INVERNALI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 28 febbraio 2021 è stato emanato il decreto legislativo n. 40 in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 recante “... *misura in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ...*”;
- in data 20 dicembre 2005 è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “... *Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate ...*”;
- l'articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale prevede che “... *per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il Decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni ...*”;
- l'articolo 30 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 40 obbliga lo sciatore che utilizza le piste a dotarsi di una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi ;
- risulta necessario disciplinare la fruizione della stazione sciistica Linguaglossa – Etna Nord al fine di mantenere la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
- ai fini della presente ordinanza si considera stazione sciistica Linguaglossa – Etna Nord quella parte del territorio comunale che si estende dalla partenza degli impianti di risaliti e aree limitrofe, sino alla sommità dei medesimi, nonché le piste da sci predisposte con battitura del manto e/o tracciatura, delimitate da paline e apposta segnaletica e adiacenti aree collegate e compresa fra le quote 1800 m.s.l.m. e quota 2450 m.s.l.m. c.a.;

DATO ATTO che la Giunta Regionale non ha provveduto a delimitare l'area sciabile di

Linguaglossa – Etna Nord ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale del 26/05/2021, n. 12 e che pertanto, nelle more dell'adozione del provvedimento di competenza della Regione Siciliana, occorre confermare l'ordinanza sindacale del 07/02/2012, n. 5 integrandola con le nuove piste disponibili a seguito dell'apertura dei nuovi impianti;

CONSIDERATO che:

- le piste di sci da discesa sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti sino a quindici minuti successivi alla chiusura;
- la presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre, zolle e cumuli di neve, le irregolarità del manto nevoso causate da variazioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono considerare ostacoli imprevedibili e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli;
- il terreno su cui si sviluppano le piste, per la sua natura vulcanica, presenta delle asperità e degli spuntoni di roccia che, coperti dalla neve, costituiscono insidia e pericolo e impongono la massima attenzione e prudenza;
- l'acquisto del titolo di viaggio implica l'integrale accettazione delle condizioni stabilite dal Regolamento di trasporto a fune di passeggeri e del Regolamento della biglietteria;
- è fatto divieto di percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, monosci e tavole da neve, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste o degli impianti o per il soccorso;
- lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita;
- lo sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e/o cose;
- molto spesso si verifica che i gitanti e gli utenti occasionali della stazione sciistica utilizzano in maniera del tutto impropria, materiali scivolosi di varia natura quali sacchi di plastica, bob non idonei, slitte di materiale terroso, camera d'aria o altre slitte improprie non conformi alle norme di sicurezza;
- il comprensorio sciistico di Linguaglossa – Etna Nord insiste interamente sul territorio comunale di Linguaglossa quota 1800 m a quota 2450 m negli ultimi anni è stato oggetto di radicali mutamenti dovuti ai fenomeni vulcanici del 2002;

VISTA la presenza sul territorio delle seguenti piste: Monte Conca, Anfiteatro, Puchoz-Tanaurpi, Coccinella e la pista di fondo Poiana, meglio definite nella allegata planimetria 1;

CHE tale comprensorio è diventato, negli ultimi anni, meta di un gran numero di sportivi e appassionati creando di fatto una serie di problemi logistici e di ordine pubblico e di circolazione all'interno dell'area sciabile;

RITENUTO opportuno rettificare la precedente ordinanza sindacale portante il n. 14 del 18/02/2025 avente ad oggetto “riconferma e integrazione ordinanza sindacale del 07/02/2012”;

CHE è doveroso dettare alcune norme di comportamento da tenersi da parte degli utenti all'interno dell'area sciabile comprendente le piste da sci sopracitate, al fine di disciplinare i flussi degli utenti e diminuire la possibilità di incidenti;

VISTA il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di adottare dei provvedimenti volti a garantire l'incolumità di turisti e sciatori sull'Etna;

ORDINA

1. le uniche aree sciabili nel comprensorio di Linguaglossa - Etna Nord sono quelle costituite dalle piste Monte Conca, Anfiteatro, Puchos-Tanaurpi, Coccinella e la pista di fondo Poiana;
2. l'are sciabile sopracitata viene riservata esclusivamente agli utenti delle sciovie o sportivi che utilizzano sci (da discesa, carving, sci alpino Tavola da neve, snowboard ecc);
3. l'area sciabile costituita dalla pista Poiana è riservata allo scii di fondo;
4. il transito sulla strada comunale Bivio Mareneve – Piano Provenzana è consentito ai veicoli dotati di pneumatici da neve o catene;
5. all'utente sciatore il rispetto di quanto previsto dal decalogo dello sciatore allegato alla presente e delle norme di sicurezza previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, ed inoltre:
 - a.i) di non percorrere le piste di sci da discesa quindici minuti dopo la chiusura degli impianti scioviani;
 - a.ii) di utilizzare esclusivamente sci, snowboard, o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica degli altri utenti;
 - a.iii) di evitare di cimentarsi su piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata;
 - a.iv) di rispettare le prescrizioni indicate dalla segnaletica posta alle stazioni di partenza/arrivo degli impianti e lungo le piste di sci, adeguando la propria andatura anche in funzione delle indicazioni fornite dalle stesse segnaletiche;
 - a.v) è fatto divieto di ingresso e transito, con qualsiasi mezzo e/o attrezzatura, nelle piste da sci non aperte al pubblico nonché per motivi di sicurezza in una fascia di rispetto di mt. 50 dalle stesse;
 - a.vi) in occasione di allenamenti e/o competizioni è fatto divieto a chiunque, con esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di oltrepassare le delimitazioni segnalate, sostare o percorrere la pista di gara; i tracciati per allenamenti e/o competizioni sportive dovranno essere dall'organizzazione

preventivamente concordati e autorizzati dal gestore degli impianti;

a.vii) è fatto divieto di percorrere le piste di sci, aperte al pubblico, a piedi salvo i casi di urgente necessità; chi è costretto a scendere o salire una pista a piedi deve tenersi ai bordi del tracciato prestando attenzione che né lui, né il suo materiale sia un pericolo per gli altri;

a.viii) è fatto divieto di abbandonare attrezzature da sci sulle piste;

a.ix) è fatto obbligo nella pratica dello sci, snowboard, slitta, slittino e attività similari ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3, dell'art. 17 del d.lgs. n. 41/2021;

a.x) l'attività di sci d'alpinismo deve essere svolta con l'obbligo di equipaggiamento ed attrezzatura anti-infortunistica;

6. ai gitanti, agli utenti occasionali e a chi utilizza gli slittini, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a.i) divieto assoluto in tutta la stazione sciistica - turistica di utilizzare materiale scivoloso di varia natura quali sacchi di plastica, slitte di materiale ferroso, camera d'aria o altre slitte improprie non conformi alle norme di sicurezza;

a.ii) divieto assoluto di attraversare a piedi, con bob o qualsiasi altro mezzo le piste tracciate per lo sci da discesa o da fondo;

a.iii) usare sempre prudenza e moderare la velocità;

a.iv) divieto di discesa con l'utilizzo di slittini in tutta l'area del cratere di Riconco – Favazzo, così come indicato nella planimetria 2 allegata alla presente;

a.v) divieto assoluto di gettare qualsiasi tipo di rifiuto, fuori dagli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale o dagli operatori commerciali;

7. agli automobilisti, camperisti e conducenti di bus, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

i) parcheggiare il proprio automezzo negli spazi appositamente delimitati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto del Codice della Strada;

ii) accertarsi che il proprio automezzo parcheggiato non crei difficoltà di manovra agli altri automezzi in sosta;

8. controlli e sanzioni:

i) la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate alle forze di Polizia, al Corpo Forestale della Regione Siciliana e agli operatori di Polizia Locale;

ii) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un importo minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 *bis* del T.U.E.L., salvo che il fatto non costituisca reato o applicazione di sanzione più grave ai sensi della normativa vigente, imputando il pagamento alla Tesoreria Comunale secondo quanto indicato nel verbale di contestazione;

DISPONE

- la revoca dell'ordinanza sindacale n. 14 del 18/02/2025;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, nelle stazioni di partenza/arrivo degli impianti funiviari e presso gli esercizi commerciali della stazione turistica - sciistica di Linguaglossa Etna Nord;

DISPONE ALTRESI'

La notifica della presente:

- Gestore impianti e piste di discesa – Sci Club Mareneve;
- Comando Stazione dei Carabinieri Linguaglossa;
- Comando Guardia di Finanza Soccorso Alpino;
- Polizia Stradale distaccamento Randazzo;
- Corpo Forestale di Linguaglossa;
- Comando Polizia Locale;
- Gruppo comunale volontari Protezione Civile;
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Sezione Etna Nord;
- C.A.I. Linguaglossa;
- Collegio regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Scuola Italiana Sci di discesa di Linguaglossa;
- Scuola Italiana Sci di fondo di Linguaglossa;
- Agli operatori economici di Linguaglossa Etna Nord;
- Pro-Loco di Linguaglossa.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia – Catania o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazioni o piena conoscenza.

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio On-line del Comune.

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzioni e del rispetto della presente Ordinanza.

Tutti i titolari di licenze, autorizzazioni e attività commerciali insistenti nel territorio di Linguaglossa Etna Nord sono obbligati a tenere bene esposta al pubblico la presente ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.